**AULA 'A'**

Oggetto

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E A PROGETTO – INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, EX ART. 2116, C.C.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IRENE TRICOMI - Presidente -

Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

Dott. MARIA CASOLA - Rel. Consigliere

Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO - Consigliere -

Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**R.G.N. 23970/2021**
Cron.
Rep.
Ud. 14/10/2026
CC

sul ricorso 23970-2021 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [redacted];

**2026**

**3993**

***- ricorrenti -***

***contro***

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted];

***- controricorrente -***

***nonché contro***

[redacted] S.R.L.;

***- intimata -***

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

avverso la sentenza n. 139/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2021 R.G.N. 60/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2026 dal Consigliere Dott. MARIA CASOLA.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2858/2019, ed in accoglimento dell'appello incidentale presentato da [redacted] ha condannato [redacted] s.r.l. al versamento all'I.N.P.S. dell'importo di euro 7.725,77 per contributi omessi, confermando, per il resto, la pronuncia appellata.

2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondato l'appello principale proposto dall'I.N.P.S., richiamando un proprio precedente, affermativo della necessaria applicazione dell'art. 2116 c.c. anche a garanzia delle posizioni assicurative dei lavoratori a progetto e coordinati. Ha, invece, accolto l'appello incidentale della parte privata [redacted] avente ad oggetto la lamentata omissione in primo grado della pronuncia di condanna della società [redacted] al versamento della quota di sua spettanza dei contributi previdenziali, non versati.

3. Propone ricorso per cassazione l'I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A., formulando un unico motivo, resiste la signora [redacted] con controricorso, illustrato anche da memoria. La società è rimasta intimata.

4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art.380-*bis,* ultimo comma, c.p.c.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l'I.N.P.S. deduce violazione e falsa



Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

applicazione del combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 335/1995 e 2116 c.c.

2. Il ricorso, attraverso la disamina della legislazione in materia di contribuzione alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi e a progetto di cui all'art. 2 della legge n. 335 del 1995, sostiene che avrebbe errato la Corte territoriale a fare applicazione analogica del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, enunciato in via generale dall'art. 2116, comma primo, c.c. con riferimento al solo lavoro subordinato.

3. Il motivo è fondato e va accolto.

4. La sentenza d'appello ha fondamentalmente motivato la propria decisione facendo richiamo alla propria precedente sentenza n. 653/2015, che ha tuttavia costituito oggetto della successiva sentenza di questa Corte n. 24753 del 2022.

5. Ebbene, tale ultima pronuncia, alla quale il Collegio intende dare ulteriore continuità, ha ritenuto corretta l'interpretazione prospettata dall'Istituto previdenziale, facendo richiamo all'orientamento già espresso in sede di legittimità, secondo cui "Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996 ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il



Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'I.N.P.S. di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962» (Cass. n. 11430 del 2021; Cass. n. 8789 del 2022).

6. In particolare, premette il Collegio che il *thema decidendum* è già stato oggetto di esame da parte di questa Corte (*cfr.* Cass. n. 11430/2021, nonché le successive Cass. n. 8789/2022, Cass. n. 24753/2022 cit. ed ancora, più di recente, Cass. n. 7019/2025).

7. Il Collegio fa propri i principi e i percorsi motivazionali delle pronunce richiamate, nonché la giurisprudenza ivi citata, e vi rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo emerse ragioni per discostarsene. Di seguito sono brevemente ripercorsi i tratti essenziali del ragionamento interpretativo posto alla base delle decisioni sopra indicate.

8. Negli arresti innanzi ricordati, viene premesso che il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti, tant'è che, giusta l'insegnamento di Corte cost. n. 374 del 1997, la deroga necessita di una disposizione esplicita. È poi rimarcato, di contro, che l'automatismo contributivo non trova applicazione, invece, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale,



Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

perché in tal caso il mancato versamento dei contributi impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e quindi la maturazione del diritto alle prestazioni. Né tale esclusione è irragionevole, perché, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni e sul quale, quindi, gravano le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 18830 del 2004, n. 6340 del 2005, n. 23164 del 2007).

9. Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, il lavoratore è estraneo al rapporto contributivo, che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale, tanto desumendosi dagli artt. 2115, comma 2, c.c. e 19, comma 1, l. n. 218 del 1952, in virtù dei quali «*l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali*», conseguentemente il prestatore non ha alcuna azione nei confronti dell'ente previdenziale per la restituzione di contributi indebitamente versati dal datore di lavoro, restituzione per la quale legittimato attivo è solo quest'ultimo, anche per la parte imputabile al lavoratore (cfr. Cass. n. 12993 del 1993). La rivalsa operata dal datore nei confronti del lavoratore, del resto, non costituisce adempimento *pro quota* dell'obbligazione contributiva verso l'ente previdenziale, ma una semplice potestà accordata dalla legge nell'ambito del rapporto di lavoro, che non priva le somme trattenute della loro natura strettamente retributiva (così Cass. nn. 12855 del 1995, 13936 del 2002).

10. Tanto premesso, nei precedenti innanzi citati, quanto ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, questa



Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

Corte ha evidenziato che la disciplina di riferimento è quella dettata dall'art. 2, commi 26 ss., legge n. 335/1995.

11. Per i collaboratori l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede l'obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata e stabilisce, al successivo comma 29, che «*Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni*», demandando poi a un decreto ministeriale di definire «*le modalità ed i termini per il versamento del contributo*» e di prevedere, «*ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26*» (*cfr.* il comma 30 della disposizione in esame).

12. In virtù dell'anzidetta ricostruzione, la Corte ha rilevato che gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva, di modo che la previsione legale, quanto alla parte residua posta a carico del committente, configura un accollo privativo *ex lege*, ovvero quel meccanismo giuridico in virtù del quale il



Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

legislatore prevede che un terzo si sostituisca al debitore originario, liberando quest'ultimo. Ne consegue che rispetto a detta parte l'ente previdenziale deve necessariamente agire verso il committente.

13. Nell'operata ricostruzione, l'art. 1, d.m. n. 281/1996, emanato in attuazione della delega sopra ricordata, va letto ed interpretato tenendo conto che, in quanto fonte di rango subordinato, non può derogare quella di rango primario.

14. La disposizione innanzi ricordata - che ha previsto che il versamento alla Gestione separata del contributo dovuto sulle collaborazioni coordinate e continuative è effettuato dai committenti, ribadendo al contempo che esso è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso – costituisce, in virtù di quanto innanzi, quindi, una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, senza che possa operarsi alcuna equiparazione dei rapporti di collaborazione con quelli di lavoro subordinato. Il regolamento, infatti, nell'alveo della fonte primaria, ha solo previsto una semplificazione delle modalità di riscossione del contributo, fermi i soggetti titolari del lato passivo dell'obbligazione contributiva.

15. Alla luce dell'operata disamina delle coordinate normative di riferimento, *in apicibus* valorizzate le caratteristiche che connotano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, questa Corte ha quindi rimarcato la loro evidente estraneità ai rapporti subordinati e dunque all'operatività del principio di automaticità delle prestazioni, evidenziando, con richiamo a Cass. n. 4603/1993 e a Cass. n. 3491/2014 oltre che, a monte, alla Relazione di accompagnamento al codice



Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

civile, che il problema di impedire che il rapporto previdenziale del lavoratore resti vulnerato per il fatto dell'imprenditore sorge solo quando costui è l'unico debitore dei contributi, sicché il dipendente non ha alcuna possibilità di effettuarne il pagamento; di contro, nessun problema sussiste quando l'obbligazione contributiva, anche se *pro quota,* è posta anche a carico del prestatore, indipendentemente dalle modalità previste per il suo pagamento.

16. In detta ipotesi, infatti, si tratta semplicemente di individuare, in armonia con la caratteristica indivisibilità dell'obbligazione contributiva, lo strumento giuridico che consenta al prestatore iscritto alla Gestione separata di rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo *ex lege* di quella parte del contributo in capo al committente che sia rimasto inadempiente, strumento da rinvenirsi nell'art. 1236 c.c., nella parte in cui attribuisce alla dichiarazione del debitore di non voler profittare della remissione del debito, l'effetto di impedire l'estinzione dell'obbligazione, ove sia comunicata al creditore in un congruo termine e, nello specifico, nel termine di prescrizione dei contributi. Quanto innanzi, conseguenza del mero rilievo che l'interesse del debitore a prestare è più rilevante di quello del creditore di ricevere, in considerazione di aspettative meritevoli di protezione secondo l'ordinamento giuridico e della sussistenza di un qualificato interesse del collaboratore all'integrale adempimento del debito contributivo, dipendendone la possibilità di costituire il rapporto previdenziale e di accedere alle relative prestazioni.

17. Nel termine di prescrizione dei contributi, il collaboratore può quindi dichiarare all'I.N.P.S. di rinunciare all'effetto privativo dell'accollo *ex lege* disposto in suo favore dall'art. 2, comma 30, l. n. 335/1995, assumendo in proprio il debito



Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni o, in alternativa, attivando lo strumento del risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. o l'azione di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962.

18. In piena armonia con i precedenti il Collegio riafferma quindi che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996 ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva.

19. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha infatti la facoltà di dichiarare all'I.N.P.S. di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui nei termini già innanzi ricordati.

20. Tanto basta all'accoglimento del ricorso per cassazione, risultando peraltro inconsistenti profili di eventuale incostituzionalità, in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Carta fondamentale, in ragione dell'evidente disomogeneità dei rapporti che vengono in rilievo.

21. Né, così ricostruito il sistema, vi è alcuna lesione del principio di protezione sociale di cui all'art. 38 Cost., essendo i collaboratori coordinati e continuativi personalmente obbligati al pagamento della contribuzione.



Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

22. Da ultimo, sottolinea altresì il Collegio che alcuna diretta incidenza sulla legislazione italiana in materia, come innanzi ricostruita, ha la Raccomandazione del Consiglio UE dell'8.11.2019 (pure richiamata in ricorso), atto non giuridicamente vincolante, ma di mero indirizzo e coordinamento delle legislazioni dei Paesi aderenti.

23. Ai sensi dell'art. 288 del TFUE, infatti, le raccomandazioni non hanno forza obbligatoria e, pertanto, non possono incidere, da sole, sulla vigente disciplina interna, necessitando, invece, dell'opera del nostro Legislatore.

24. Né, aggiunge il Collegio, i principi espressi nella Raccomandazione del Consiglio UE dell'8.11.2019, richiamati dalla parte ricorrente inducono, quanto alla fattispecie in esame, sul piano interpretativo, una rimeditazione degli approdi già raggiunti da questa Corte ed innanzi ripercorsi.

25. La Raccomandazione, infatti, pur mirando a garantire un accesso adeguato alla protezione sociale sia ai lavoratori subordinati che autonomi, non esige affatto un'uniformità assoluta dei sistemi previdenziali nazionali e non richiede agli Stati membri di estendere il principio di automaticità delle prestazioni ad ogni categoria di lavoratori.

26. Il punto 1.1. dell'atto di indirizzo unionale, infatti, riconosce espressamente la facoltà degli Stati membri di organizzare i propri sistemi di protezione sociale, preservando ampi margini di autonomia nella determinazione delle modalità di accesso alle prestazioni.

27. Il punto 1.2., inoltre, nell'invitare i Paesi dell'Unione a stabilire norme minime sia per i lavoratori subordinati che autonomi, precisa, però, che l'obiettivo della protezione sociale ben può essere garantito mediante una combinazione di sistemi e che la loro organizzazione può essere devoluta ad



Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

organismi pubblici, come pure affidata alle parti sociali o ad altri soggetti, in conformità dei principi fondamentali dei sistemi nazionali in materia.

28. Il punto 2, infine, sollecita - è vero - gli Stati membri a garantire a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, copertura formale ed effettiva, adeguatezza e trasparenza, ma rimarca al punto 5 che i sistemi di protezione, in relazione alle anzidette categorie di lavoratori, ben possono essere differenti.

29. Insomma, l'obiettivo europeo di ampliamento del sistema di protezione non è perseguito dalla Raccomandazione, né attraverso l'equiparazione di categorie di lavoratori (autonomi e subordinati), completamente diverse, né attraverso l'affermazione della necessaria applicazione del principio di automaticità delle prestazioni per tutti i lavoratori, restando gli Stati membri liberi di tracciare le strategie utili al fine del raggiungimento dello scopo individuato.

30. Le brevi considerazioni svolte evidenziano come il riferimento del ricorrente alla Raccomandazione dell'8.11.2019, in ragione del contesto normativo e giurisprudenziale sopra illustrato, non possa condurre ad un approdo giurisprudenziale diverso da quello già richiamato e ribadito anche da ultimo da Cass. n. 7019 del 2025 e Cass. n. 24752 del 2026.

31. Del resto, evidenzia il Collegio, in tempi più recenti anche rispetto alla diversa questione del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, è stato escluso che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116, comma 1, c.c., si applichi ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione



Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (cfr. Cass. n. 30474/2024).

32. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2026.

LA PRESIDENTE

Irene Tricomi



Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf